

Formazione dei Formatori

## Coronavirus: ripercussioni sul sistema FFA

In linea di principio, anche per gli enti di formazione continua, e rispettivamente le istituzioni riconosciute dal sistema modulare FFA, fanno stato le misure decretate dal Consiglio federale, così come le raccomandazioni e le limitazioni definite dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e dai rispettivi Cantoni. Informazioni attualizzate sono disponibili sul sito dell'[UFSP](http://www.ufsp.ch). Sul sito [www.alice.ch](http://www.alice.ch) abbiamo raccolto le notizie rilevanti per gli enti di formazione continua.

In relazione alla “situazione straordinaria” (16.03 – 19.06.2020), rispettivamente alla “situazione particolare” (28.02 – 15.03 e a partire dal 20.06.2020), la Commissione Garante della Qualità CGQ, in collaborazione con il segretariato FFA ha emanato le seguenti disposizioni speciali.

### 1. Formazione in presenza

L'insegnamento in presenza è stato vietato dal 16 marzo al 10 maggio 2020. Dall'11 maggio è stato consentito erogare lezioni in presenza con massimo 5 persone. A partire dal 6 giugno è nuovamente possibile erogare corsi in presenza con gruppi di dimensioni “normali” per i corsi FFA. È, in ogni caso, necessario che gli enti di formazione adottino piani di protezione adeguati.

Dall'inizio dell'emergenza legata al Coronavirus a fine febbraio, per vari motivi, alcune persone non hanno più potuto frequentare con regolarità le lezioni in aula e potrebbero quindi non essere in grado di soddisfare il criterio della partecipazione obbligatoria ad almeno l'80% delle lezioni in presenza. Le persone interessate sono, ad esempio, coloro che lavorano in settori strategici (ad es. servizi sanitari) e che, durante la situazione straordinaria, non hanno potuto usufruire delle normali dispense lavorative concesse dal datore di lavoro per presenziare ai corsi oppure persone che hanno dovuto prestare servizio presso la protezione civile o l'esercito.

Inoltre, durante il periodo di “situazione straordinaria” o “situazione particolare”, anche le seguenti categorie di persone potrebbero essere state impossibilitate a soddisfare il requisito dell'80% di presenza:

- persone che appartengono a gruppi a rischio;
- persone che sono state messe in stato di quarantena o in isolamento.

Per tutte le persone che rientrano in una delle categorie sopra menzionate vale quanto segue:

L'obbligo di frequenza ad almeno l'80% delle lezioni in presenza è temporaneamente allentato. Chi ha perso il 50% o più del tempo di presenza deve ripetere l'intero modulo. Per poter far capo a questa regola il partecipante deve portare delle attestazioni.

In relazione all'entità delle lezioni in presenza mancate:

- le competenze possono essere sviluppate e documentate attraverso la modalità dei "mandati di lavoro",
- le lezioni mancanti possono essere recuperate in altri gruppi in un secondo momento.

Queste disposizioni non si applicano al modulo 2; le persone interessate devono recuperare il modulo 2 in un secondo tempo.

Eventuali spese aggiuntive da parte dei responsabili del corso devono essere concordate tra datore di lavoro e dipendenti. Le eventuali ripercussioni sui costi del corso devono essere comunicate ai partecipanti in modo trasparente e diretto.

## 2. Apprendimento supportato da modalità digitali

In linea di principio, l'obiettivo è quello di tornare all'insegnamento in presenza il più presto possibile. Non si può tuttavia escludere che, in caso di un improvviso aumento delle persone contagiate, si debbano adottare ulteriori misure. In tutti i moduli FFA, il tempo di presenza netto può essere sostituito con l'apprendimento a distanza (Distance Learning) oppure da altre forme d'apprendimento accompagnato supportato dall'utilizzo di strumenti digitali. L'impiego di modalità d'apprendimento alternative a quelle in presenza deve essere fatto in modo tale che i contenuti specifici del modulo siano trattati in maniera completa e che tutte le competenze possano essere acquisite.

In particolare, valgono le seguenti specifiche:

Direttive specifiche per ogni modulo		
Modulo	Tempo netto in presenza TNP (ore)	Giornate
APF-M1	90	13.85
APF-M1 blended	60 + 30 = 90	13.85
FFA-FP-C	32	4.92
APF-M1-C-IN	45	6.92

Disposizioni speciali valide fino al 31.12.2021	
Online massimo	
60% (ore)	Giornate
54	8.5
36 + 30 = 66	10
19.2	3
27	4

APF-M1-C-OFPr	32	4.92	19.2	3
FP integrale	90	13.85	54	8.5
FP Parte A	26	4	15.6	2.5
FP Parte B	38	5.85	22.8	3.5
APF-M3 / FP Parte C	26	4	15.6	2.5
APF-M4	39	6	23.4	4
APF-M5	41	6.31	24.6	4
Supervisione	16	—	9.6	-
APF-M2	36	5.54	Dal 6.6.2020 può essere svolto in presenza. A seconda di quanto stabilito nel RM. Sono possibili interventi puntuali online per rispettare i piani di protezione.	
Modulo di formazione continua FFA MFC-digitale	39 $26 + 13 = 39$	6 $4 + 2 = 6$	$15.6 + 13 = 28.6$	4½

Per il periodo che va dalla revoca del divieto di erogare corsi in presenza fino al 30.06.2020, il tempo netto massimo di formazione in presenza consentito per giornata, pari a 6½ ore può essere superato. Dal 01.07.2020 si applicherà il normale limite di 6 ½ ore al giorno (eccetto per il modulo 2 dove sono consentite 8 ore per giornata).

Nuove offerte di recente pubblicazione, per le quali può essere adottata la formazione a distanza in conformità con queste disposizioni speciali, devono essere presentate in modo trasparente ai partecipanti.

### 3. Osservazione della pratica Moduli APF M5, APF M1, FP e APF M3

#### Controllo delle competenze Modulo APF M5

L'osservazione della pratica del modulo APF M5, in molti casi, ha dovuto essere rinviata.

In alternativa, sequenze sincrone online, come webinar o unità di apprendimento guidato, basate su videoconferenze possono essere scelte come modalità per effettuare l'osservazione della pratica. Questo vale per gruppi di dimensioni tali che i partecipanti possano essere tutti visualizzati su un unico schermo contemporaneamente. Le linee guida per l'osservazione della pratica del Modulo APF M-5 rimangono valide, i criteri di valutazione devono poter essere verificati. Ciò significa che la sequenza deve contenere attività adeguate agli adulti con parti che vedono la partecipazione attiva, indipendente così come moderata dei partecipanti. Tecnicamente, tutti i partecipanti devono essere visibili. L'impostazione didattica deve riflettersi adeguatamente nella documentazione. I formatori/le formatrici del modulo devono essere in grado di valutare le lezioni utilizzando le sequenze online. Il colloquio di valutazione può essere condotto anche in videoconferenza.

#### Controllo delle competenze Modulo APF M-1 e Modulo FP

In maniera analoga al Modulo APF M-5 anche il controllo delle competenze del Modulo APF M-1 può essere sostituito da sequenze online sincrone.

#### Controllo delle competenze Modulo APF M-3

Il colloquio e l'accompagnamento per il controllo delle competenze del Modulo APF M-3 può essere svolto tramite videoconferenza.

Per i controlli delle competenze nei quali il contatto in presenza viene sostituito dall'utilizzo di mezzi di comunicazione basati sulla tecnologia, è necessario osservare e rispettare quanto segue:

I partecipanti devono possedere e poter dimostrare le competenze necessarie nell'utilizzo degli strumenti tecnologici adottati per il controllo delle competenze. Le competenze sono testate secondo la descrizione del modulo. Lo stesso principio è valido per i docenti e la loro valutazione. Nel caso la padronanza nell'utilizzo degli strumenti tecnologici non fosse adeguata il controllo delle competenze acquisite deve essere rinviato fino a quando il contatto in presenza potrà avvenire senza rischi e sarà nuovamente ammesso.

#### 4. Validità dei certificati modulari

Qualora, a causa di una delle misure dettate dall'attuale situazione di crisi, al momento della richiesta d'ammissione all'esame professionale per l'ottenimento dell'APF di formatore/trice di adulti, un certificato di modulo dovesse essere scaduto, a causa del superamento dei 5 anni di validità, il segretariato FFA potrà prolungare la validità dei moduli scaduti per un anno. I candidati interessati devono richiedere all'ente formativo un'attestazione che dimostri che la partecipazione al modulo ha avuto luogo durante il periodo di validità delle disposizioni speciali FFA, tale documento deve accompagnare la domanda d'ammissione all'esame. Questa attestazione deve riportare i motivi (cancellazioni del corso, ritardi dovuti alle restrizioni, quarantena eccetera) e deve essere allegata all'ammissione all'esame.

#### 5. Validità delle misure

Le disposizioni speciali riportate nel presente documento si applicano retroattivamente a partire dal 1° marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

#### 6. Scopo delle misure

Le misure adottate hanno lo scopo di permettere che i corsi attualmente in svolgimento possano concludersi, quelli previsti possano avere luogo e che se ne possano pianificare di nuovi garantendo la trasparenza per i partecipanti.

A nome della CGQ,

Christina Jacober  
Zurigo, 12.10.2020

Queste disposizioni speciali sostituiscono quelle pubblicate in data 6 giugno 2020